

## **CONVENZIONE QUADRO**

TRA

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA** (di seguito anche “l'Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: [protocollo@pec.unige.it](mailto:protocollo@pec.unige.it) rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino nato a Savona il 28.02.1972, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/07/2022

E

**UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI SAVONA** (di seguito anche “l'Unione”), codice fiscale e partita iva 80004590099, con sede legale in Savona, Via Antonio Gramsci 10, 17100, pec: [uisv@pec.it](mailto:uisv@pec.it), rappresentata dal Presidente pro tempore Angelo Berlangieri, nato a Siena (SI) il 12 maggio 1960, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Presidenza del 28/06/2022  
qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.

### **PREMESSO CHE**

a) l'Unione Industriali – costituita nel 1945 - è un'associazione che riunisce circa 300 piccole, medie e grandi aziende che operano nei più diversi settori di attività. Aderisce quale Associato effettivo a Confindustria, partecipando così al sistema di rappresentanza delle imprese

industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi come delineato nello statuto e nei regolamenti di Confindustria.

b) L'Unione ha tra le sue finalità la stipula di accordi di collaborazione con gli Istituti Scolastici, gli ITS e l'Università al fine di:

- promuovere la valorizzazione e lo sviluppo del sistema produttivo savonese;
- favorire l'orientamento alla formazione scientifica e professionale;
- promuovere la ricerca tecnico-scientifica e l'innovazione di prodotto e/o di processo.

c) L'Università, ai sensi dell'art. 1 del proprio Statuto, è una pubblica Istituzione che, in attuazione dei principi costituzionali, svolge la propria attività nel rispetto dell'autonomia scientifica e didattica dei docenti, della libertà e della dignità di quanti operano al suo interno. Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Ateneo sono disciplinati, oltre che dalle norme dell'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai propri regolamenti interni. Gli art. 33 e ss. del Regolamento generale di Ateneo prevedono che, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Università può utilizzare e promuovere opportune forme di cooperazione scientifica e didattica, eventualmente concludendo a tal fine accordi con amministrazioni dello Stato, nonché con enti e soggetti pubblici e privati.

d) L'Università, all'interno anche della sede decentrata del Campus Universitario di Savona, è l'ente accademico che opera sul territorio ligure a livello di eccellenza nel campo della didattica, della ricerca,

dell'orientamento e della formazione specialmente in tema di innovazione e sviluppo tecnico – scientifico.

e) L'Università, affiancando le missioni tradizionali di insegnamento e di ricerca, si confronta direttamente con la società, le imprese e il territorio, nell'ambito della cosiddetta "Terza Missione".

f) L'Università e l'Unione intendono quindi avviare una collaborazione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema produttivo savonese.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO,**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 – Premesse**

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

#### **Art. 2 – Oggetto**

1. Con la presente convenzione quadro le Parti intendono collaborare per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema produttivo savonese da realizzare mediante, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti azioni:

- a) promozione congiunta dell'orientamento alla formazione scientifica e tecnica;
- b) partecipazione congiunta a progetti/bandi comunitari, nazionali o regionali;
- c) organizzazione congiunta di corsi di formazione e master;
- d) attivazione di dottorati, borse di studio, stage e/o tirocini;
- e) sviluppo congiunto di progetti di ricerca, innovazione e sviluppo

tecnico - scientifico;

f) progettazione e attuazione di progetti di analisi e/o di ricerca di mercato, o socio-economici, o comunque d'interesse per il sistema produttivo savonese.

2. La disciplina degli eventuali aspetti di dettaglio per l'attuazione delle finalità e delle attività indicate al comma 1 della presente convenzione, sarà definita in specifici accordi attuativi di cui all'art.4.

### **Art. 3 - Comitato di Coordinamento**

1. Per l'attuazione delle attività, di cui all'art. 2, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da n. 3 componenti designati dall'Università, e da n. 3 componenti designati dall'Unione al quale è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

Per l'Università i componenti sono: il Prof. Stefano Bracco del Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni – DITEN, la Prof.ssa Silvia Siri del Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi – DIBRIS e il Prof. Marco Testa, Delegato del Rettore per il funzionamento del Campus di Savona.

Per l'Unione industriali i componenti sono: Angelo Berlangieri, Presidente pro tempore UISV, Alessandro Berta, Direttore UISV e Matteo Giudici, CEO Mesa Consulting.

### **Art. 4 - Accordi attuativi**

1. La collaborazione tra Università e Unione, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche

tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

#### **Art. 5 – Oneri Economici**

1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

#### **Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo**

1. La presente Convenzione ha durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati

raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

#### **Art. 7 - Recesso o scioglimento**

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

#### **Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale**

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e dell'Unione coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

#### **Art. 9 - Riservatezza**

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

#### **Art. 10 - Sicurezza**

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che il datore di lavoro dell'Unione Industriali della Provincia di SV assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti, dei laureati eventualmente ospitati presso l'Unione.

2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale

dell'Unione eventualmente ospitato nei locali dell'Ateneo.

3. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all'art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

#### **Art. 11 - Coperture assicurative**

1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali dell'Unione sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. L'Unione garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in re-



lazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

#### **Art.12 - Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art.4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.

#### **Art. 13 - Incompatibilità**

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

#### **Art.14 - Controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

#### **Art. 15 - Registrazione**

1. Il presente Atto si compone di n. 10 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di regi-

strazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà all'Unione il rimborso della quota di spettanza.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Università degli Studi di Genova

Il Rettore *pro tempore*

Prof. Federico Delfino

Unione Industriali della Provincia di Savona

Il Presidente *pro tempore*

Angelo Berlangieri